

Attività turistico-ricettive

Ai sensi della [L.R. 27/2015](#) (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), le strutture ricettive si distinguono in:

- **strutture ricettive alberghiere** (art. 19): alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel
- **strutture ricettive non alberghiere**: case per ferie (art. 23); ostelli per la gioventù (art. 24); foresterie lombarde (art. 27); locande (art. 28); case e appartamenti per vacanze (art. 26); bed & breakfast (art. 29); rifugi alpinistici, rifugi escursionistici, bivacchi fissi (art. 31); aziende ricettive all'aria aperta (art. 42)

Le caratteristiche delle strutture ricettive non alberghiere sono definite dal Regolamento Regionale 5 agosto 2016, n. 7 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27".